SoReSa
Società Regionale per la Sanità S.p.A.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 48 del 22 giugno 2010

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola G/5";
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro,
  - al comma 15 che: " la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA..OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
  - al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA..OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, prevede la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.2009 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato di acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

CONSIDERATO

- che con determinazione dirigenziale n. 83 del 16.12.2008 si procedeva alla aggiudicazione definitiva della gara mediante "Procedura Negoziata" per la fornitura di "Farmaci", tra i quali il lotto n. 335 (Bicalutamide 50mg cpr riv. – AIC 037724022) in favore della società Sandoz s.p.a.;
- che relativamente alla aggiudicazione del suddetto lotto è stato stipulato in data 02.02.2009, Rep. 08/09 apposito contratto con la società Sandoz Spa la quale, al momento della aggiudicazione commercializzava la specialità medicinale "BICALUTAMIDE SAN* 50mg 28 cpr. Riv. – AIC 037724022;
- che con nota prot. Soresa n. E003906 del 12.04.2010 la ditta Sandoz Spa ha comunicato che il gruppo Novartis Farma SpA, di cui anche Sandoz Spa fa parte, ha acquistato a livello internazionale, la società farmaceutica Ebewe Pharma, operante nell'area dei farmaci non equivalenti con specializzazione nei farmaci oncologici;

So.Re.Sa. Spa - con unico Socio
Sede legale:
Centro Direzionale Isola G5, 80143 Napoli.
Tel. 081 2128974
FAX 081 7501902
www.soresa.it
Capitale sociale
Euro 500.000,00
interamente versati
Codice Fiscale, Partita I.V.A. ed
iscrizione al Registro delle Imprese
di Napoli 04786681215

- che l'acquisto a livello internazionale ha avuto conseguenze organizzative e societarie per la filiale italiana Ebewe Italia SrL, le cui quote, a far data dal 01 marzo 2010, sono state acquistate da Novartis Farma SpA, società capogruppo in Italia cui appartengono anche le azioni della Sandoz SpA;
- che la Ebewe Italia SrL è titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio di un'identica formulazione del prodotto "Bicalutamide 50 mg cpr. Riv." commercializzata con il brand "SAFEDEX – AIC 038536049";
- che il prodotto "Bicalutamide" ricade in classe A ed è inserito in lista di trasparenza, per cui, l'AIFA ha riconosciuto le equivalenze ed autorizzato la sostituibilità di tutti i farmaci a base di tale principio attivo;
- che con scrittura privata del 25.05.2010 – prot. Soresa E005554 del 25.05.2010 – la Sandoz Spa ha comunicato che in data 18 maggio 2010 le Assemblee straordinarie delle due società hanno deliberato la fusione per incorporazione della Ebewe Italia Srl nella Sandoz Spa;
- che in virtù della citata scrittura privata la Ebewe Italia Srl ha conferito alla Sandoz Spa tutti i diritti di proprietà, di formula e di vendita in Italia relativi al farmaco "SAFEDEX 28 cpr. Riv. 50mg – AIC 038536049" e, in particolare, il trasferimento in favore della Sandoz Spa della titolarità della A.I.C. della predetta specialità medicinale.

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale, giusta verbale del Consiglio di Amministrazione del 12.02.2010,

DETERMINA

1- DI PRENDERE ATTO del trasferimento della titolarità dell'A.I.C. della specialità medicinale "SAFEDEX 28 cpr. Riv. 50mg – AIC 038536049" in favore della Sandoz Spa;

2- DI AUTORIZZARE LA SOSTITUZIONE della specialità medicinale "BICALUTAMIDE SAN" 50mg 28 cpr.- AIC 037724022" aggiudicata con determina dirigenziale n.83 del 16.12.2008 lotto 335, con la specialità medicinale "SAFEDEX 28 cpr. Riv. 50mg – AIC 038536049";

3- DI NOTIFICARE il presente provvedimento alle Ditte Ebewe Italia Srl e Sandoz Spa.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
(Prof. Francesco Tancredi)